

Regolamento della Biblioteca Comunale di Carbonate

Art. 1

Per la piena attuazione del suo ordinamento interno e dell'uso pubblico la biblioteca deve possedere i seguenti registri e cataloghi:

- a) registro cronologico d'entrata (a volume)
- b) inventario topografico (a schede)
- c) catalogo alfabetico per autori e soggetti (a schede di formato internazionale)
- d) schedario delle operazioni di prestito.

Art. 2

La biblioteca è aperta al pubblico (adulti e ragazzi) nei giorni stabiliti dal Consiglio di Biblioteca (con un minimo di 8 ore settimanali).

Art. 3

I lettori devono tenere i libri con cura, non devono segnarli né annotarli a matita e tanto meno a penna; essi in biblioteca debbono tenere un contegno decoroso e rispettoso e, nella sala di lettura, debbono osservare il silenzio. Chi trasgredisca gravemente a queste disposizioni o si renda colpevole di sottrazioni o danneggiamenti, viene escluso dalla biblioteca e dovrà risarcire i danni arrecati.

Art. 4

E' fatto divieto di dare in lettura in sede o a prestito a domicilio libri non ancora registrati, timbrati, collocati e schedati, ed è pure vietato dare in prestito numeri sciolti dei periodici.

Art. 5

La lettura in sede è gratuita, il bibliotecario favorirà il libero accesso del pubblico agli scaffali adottando un razionale sistema di classificazione dei libri.

Art. 6

Il bibliotecario concede il prestito dei libri a domicilio alle persone residenti nel comune e nelle zone vicine.

Il Consiglio di Biblioteca stabilisce se il prestito debba essere concesso gratuitamente o mediante il pagamento di una tenue quota o mediante deposito cauzionale.

Art. 7

Ad ogni persona possono essere prestate non più di due opere per volta. La durata del prestito non può superare il mese e non può essere data in prestito un'altra opera se prima non è stata restituita quella concessa precedentemente.

Art. 8

Se alla scadenza del termine del prestito, e dopo i reiterati inviti del bibliotecario, il lettore non restituisce il libro prestato, questi viene escluso dalla biblioteca, la quale esige la restituzione dell'opera oppure in caso di smarrimento o di grave deterioramento, l'acquisto di un esemplare identico e il rimborso del suo valore venale.